



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a seguito della disapplicazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii..

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** nella sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore quindici e zero** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Effettuato l'appello all'inizio di seduta risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Crudele Francesco	Sindaco	X	
2	Nitti Claudia.	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Lorusso Flammini Fabrizio	Consigliere	X	
5	Romano Maria	Consigliere	X	
6	Costantini Mario.	Consigliere	X	
7	Calabrese Giovanni	Consigliere	X	
8	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
9	Dell'Alba Francesco	Consigliere		X

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Pepe Giusi	Consigliere		X
11	Ricci Vito Antonello	Consigliere	X	
12	Barletta Vito	Consigliere	X	
13	Giardino Vito	Consigliere		X
14	Puggione Giovanni	Consigliere	X	
15	Rignani Rosa	Consigliere	X	
16	Guerra Francesco	Consigliere		X
17	Elia Mario	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 12
ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Laricchia Michele, Squeo Maria, Buono Nicola e Guarini Cosimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto che

- preliminarmente il PRESIDENTE informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto;

- risultano presenti in aula gli Assessori Michele LARICCHIA, Maria SQUEO, Nicola BUONO e Cosimo GUARINI;

- quindi, verificata l'esistenza del numero legale, il **PRESIDENTE** dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 5 dell'ordine del giorno prot. n. 12198 del 22.06.2020**, dando atto del *deposito in aula della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

1. parere espresso sulla **proposta** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, **dott. Nicola BAVARO**, favorevole in data **09.06.2020**;
2. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti **giusto verbale n.ro 17 del 10.06.2020**;

- relaziona l'Assessore Nicola BUONO delegato dal Sindaco;

- la 1^a Commissione consiliare permanente, competente per materia, ha espresso il proprio parere giusto **verbale del 25.06.2020** depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente di Commissione Vito Antonello RICCI;

- il SEGRETARIO Gen.le, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale;

- concluse le dichiarazioni di voto il PRESIDENTE pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 12
- astenuti n. 01 (PUGGIONE)
- votanti n. 11
- favorevoli n. 10
- contrari n. 01 (RIGNANI)

- è accertata la presenza in sala di **n. 12** consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*;

Pertanto, con voto favorevole espresso **a maggioranza dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 15/2020** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali;

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue :

- presenti n. 12
- astenuti n. 01 (PUGGIONE)

- votanti n. 11
- favorevoli n. 10
- contrari n. 01 (RIGNANI)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Comune di Capurso
Deliberazione n. 17/2020 del 29/06/2020
Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TAR) a seguito della disapplicazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii.
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 09/06/2020

Ufficio Interessato:

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A SEGUITO DELLA DISAPPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 05/09/2014 E SS.MM.II.
----------------	---

Pareri ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/06/2020

Responsabile del Servizio
DOTT. NICOLA BAVARO

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. NICOLA BAVARO

PARERE DI CONFORMITA'

Parere: FAVOREVOLE
Data: 11/06/2020

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA MARIA PUNZI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15/2020

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a seguito della disapplicazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii..

PREMESSA

Premesso che in forza dell'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, a decorrere dal 01/01/2014, *“È istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

Rilevato, dunque, che la predetta Imposta Unica Comunale (IUC) istituita e disciplinata dal richiamato art. 1, comma 639 e ss., della Legge n. 147/2013 è articolata nei seguenti tre distinti tributi:

- a) *l'Imposta Municipale Propria (IMU)* di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. (componente di natura patrimoniale);
- b) *il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della Legge n. 147/2013, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili comunali (componente riferita ai servizi);
- c) *la Tassa sui Rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (componente riferita ai servizi).

Letto il comma 702 del predetto art. 1 della Legge n. 147/2013 che richiama l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, a mente del quale *“..... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Richiamato il vigente *“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC”* approvato, in applicazione del richiamato comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., che disciplina compiutamente l'applicazione della IUC nelle tre predette componenti IMU, TASI e TARI.

Letto l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Letto, altresì, l'art. 1, comma 780, della citata Legge n. 160/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da*

1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.”.

Rilevato che, in sostanza, i richiamati commi 738 e 780 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 abrogano, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle sole disposizioni relative alla componente TARI. In altri termini, viene abrogata tutta la precedente disciplina relativa alle componenti IMU e TASI della IUC sancita dai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e dai relativi regolamenti comunali, facendo salva, invece, la disciplina legislativa relativa alla sola componente TARI della IUC.

Preso atto che in esecuzione alle predette disposizioni normative, e per effetto dell'abolizione della IUC disposta dal citato art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, con altra deliberazione di Consiglio Comunale è stato stabilito, tra l'altro, di disapplicare con effetto dall'anno d'imposta 2020 l'intera disciplina regolamentare relativa a detta IUC, ivi compresa la disciplina relativa alla componente TARI, contenuta nel richiamato regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., ferma restandone l'applicabilità in relazione agli anni d'imposta precedenti al 2020.

Considerato che il richiamato comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, non espressamente abrogato dalle norme di cui innanzi, lascia ferma l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, a mente del quale *“..... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.*

Ravvisata la necessità di dover approvare un nuovo regolamento comunale che disciplini compiutamente l'applicazione della sola Tassa sui Rifiuti (TARI), la cui normativa di riferimento resta quella contenuta nell'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge n. 147/2013, attesa la disapplicazione, disposta ad opera di altra deliberazione di Consiglio Comunale, della precedente disciplina regolamentare relativa allo stesso tributo contenuta nel precitato *“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC”* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii..

Visto il richiamato disapplicato regolamento comunale per l'applicazione della IUC e ritenuto che dallo stesso, ai fini della predisposizione del nuovo regolamento comunale disciplinante l'applicazione della TARI, è possibile mutuare sostanzialmente tutto il Titolo 4 rubricato *“Disciplina per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”.*

Considerato che è volontà di questa amministrazione, da sempre sensibile alle problematiche di natura sociale e ambientale, integrare la previgente disciplina regolamentare sostanzialmente trasfusa nell'approvando nuovo regolamento comunale per l'applicazione della TARI, con la previsione di alcune nuove fattispecie di riduzione della tariffa TARI per le utenze non domestiche finalizzate alla promozione di politiche solidaristiche ed ambientali da attuarsi mediante il riutilizzo delle eccedenze alimentari e la riduzione dei rifiuti in plastica.

Letto e ritenuto di approvare lo schema del nuovo *“Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”* predisposto dal competente Servizio Tributi (allegato sub A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale).

Letto l'articolo 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, che testualmente recita: *"Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento"*.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL secondo il quale *"Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze"*;
- il D.M. Interno del 13/12/2019 (pubblicato in G.U. n. 295 del 17/12/2019), con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- il D.M. Interno del 28/02/2020 (pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020), con il quale è stato ulteriormente differito al 30/04/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito dalla Legge 24/04/2020 n. 27, con il quale è stato ulteriormente differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

Rilevato, pertanto, che, in virtù del precitato art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, viene differito alla stessa data del 31/07/2020 anche il termine per la deliberazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2020.

Riscontrata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in argomento, in forza di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lett. a) e lett. f), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato formulato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del citato TUEL.

Preso atto del parere favorevole formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del citato TUEL.

Preso atto del parere formulato dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Comunale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali, nonché della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

SI PROPONE DI

- 1) **Stabilire** che, attesa la disapplicazione disposta ad opera di altra deliberazione di Consiglio Comunale del *"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., ivi compresa la disciplina regolamentare relativa alla componente TARI, è volontà di questa amministrazione approvare col presente provvedimento un nuovo regolamento comunale che disciplini compiutamente l'applicazione della sola Tassa sui Rifiuti (TARI), la cui normativa di riferimento resta quella contenuta nell'art. 1, commi 641 e ss., della Legge n. 147/2013, mutuando, sostanzialmente, tutto il Titolo 4 del disapplicato *"Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC"*, ed integrando tale disciplina con la previsione di alcune

nuove fattispecie di riduzione della tariffa TARI per le utenze non domestiche finalizzate alla promozione di politiche solidaristiche ed ambientali da attuarsi mediante il riutilizzo delle eccedenze alimentari e la riduzione dei rifiuti in plastica.

- 2) **Approvare**, per gli effetti di cui al precedente punto 1), il nuovo “*Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI*” predisposto dal competente Servizio Tributi, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che tale regolamento recepisce appieno gli orientamenti e la volontà di questa amministrazione comunale.
- 3) **Stabilire** che il nuovo “*Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI*”, di cui al precedente punto 2), si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2020, ferma restando, in relazione agli anni d’imposta precedenti al 2020, l’applicabilità della disciplina relativa alla TARI contenuta nel richiamato “*Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC*” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii..
- 4) **Dare atto** che, per tutto quanto non previsto nel nuovo regolamento approvato col presente provvedimento, si applicano le norme di legge in materia nonché quanto già stabilito dai vigenti regolamenti comunali che disciplinano le entrate tributarie e patrimoniali e gli altri tributi comunali, in quanto compatibili.
- 5) **Stabilire** che affinché il regolamento approvato con la presente deliberazione acquisisca efficacia in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, lo stesso venga trasmesso per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214 e secondo le indicazioni ed i termini fornite dal citato art. 13, comma 15-ter, e dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 2/DF del 22/11/2019, allo stesso Dipartimento delle Finanze del MEF mediante il suo inserimento nell’apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale”, per la pubblicazione nel sito informatico “www.finanze.gov.it” individuato con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche Fiscali del MEF adottato in data 31/05/2002 (pubblicato in G.U. n. 130 del 05/06/2002).
- 6) **Trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 5).
- 7) **Dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall’art. 49, comma 1, del TUEL.
- 8) **Dare atto** del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del citato TUEL.
- 9) **Dare atto** del parere formulato dalla competente I[^] Commissione Consiliare Permanente.
- 10) **Dare atto** dell’assenza di osservazioni da parte della Segretaria Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali e della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del citato TUEL.
- 11) **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134, comma 4, del citato TUEL, a seguito di apposita votazione.



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Servizio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Comune di Capurso

Deliberazione n. 17/2020 del 29/06/2020

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TAR) a seguito della disapplicazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/09/2014 e ss.mm.ii.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

INDICE

CAPO I°	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 5
Articolo 2	Presupposto impositivo, definizioni, finalità e natura della TARI	Pag. 5
Articolo 3	Soggetto attivo	Pag. 5
Articolo 4	Soggetti passivi	Pag. 6
Articolo 5	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 6
Articolo 6	Rifiuti assimilati agli urbani	Pag. 7
Articolo 7	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	Pag. 7
CAPO II°	ESCLUSIONI	
Articolo 8	Locali e aree scoperte non soggette alla tassa	Pag. 8
Articolo 9	Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 9
CAPO III°	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE TASSABILE	
Articolo 10	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 10
Articolo 11	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e riduzione della superficie	Pag. 11
CAPO IV°	TARIFFE	
Articolo 12	Costo di gestione	Pag. 13
Articolo 13	Piano finanziario	Pag. 13
Articolo 14	Determinazione della tariffa	Pag. 14
Articolo 15	Articolazione della tariffa	Pag. 14
Articolo 16	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 15
Articolo 17	Occupanti le utenze domestiche	Pag. 15
Articolo 18	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 16
Articolo 19	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 17
Articolo 20	Periodi di applicazione della tassa	Pag. 17
Articolo 21	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 18
Articolo 22	Tassa giornaliera	Pag. 18
Articolo 23	Tributo provinciale	Pag. 19
CAPO V°	RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
Articolo 24	Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 20
Articolo 25	Esenzioni per le utenze domestiche a completamento di interventi socio-assistenziali	Pag. 21
Articolo 26	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 21
Articolo 27	Riduzioni per le utenze non domestiche finalizzate alla promozione di politiche solidaristiche e ambientali	Pag. 22
Articolo 28	Riduzioni per il riciclo	Pag. 22
Articolo 29	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 24
Articolo 30	Modalità pratiche per la fruizione dei benefici	Pag. 24
Articolo 31	Cumulo di riduzioni e agevolazioni – Coperture contabili	Pag. 25
Articolo 32	Incentivi al conferimento presso il Punto Ecologico Comunale	Pag. 25
CAPO VI°	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA	
Articolo 33	Dichiarazione TARI	Pag. 26
Articolo 34	Comunicazioni tra uffici comunali	Pag. 27

Articolo 35	Versamento della tassa	Pag. 27
CAPO VII° DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 36	Funzionario responsabile	Pag. 29
Articolo 37	Verifiche e accertamenti	Pag. 29
Articolo 38	Sanzioni ed interessi	Pag. 30
Articolo 39	Contenzioso, accertamento con adesione e istituti deflattivi	Pag. 31
Articolo 40	Riscossione coattiva	Pag. 31
Articolo 41	Rimborsi e compensazioni	Pag. 31
Articolo 42	Importi minimi	Pag. 32
Articolo 43	Potenziamento dell'ufficio tributi	Pag. 32
Articolo 44	Disposizioni finali	Pag. 32
Articolo 45	Entrata in vigore	Pag. 33

TABELLE E ALLEGATI

Allegato A	Sostanze non pericolose assimilate ai rifiuti urbani di cui all'articolo 6, comma 1	Pag. 34
Allegato B	Categorie di utenze non domestiche di cui all'articolo 15, comma 2	Pag. 36

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Capurso della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 e disciplinata dai commi 641 e seguenti del medesimo articolo 1, e ne assicura la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e le altre disposizioni regolamentari vigenti relative alle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ed alle attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, DEFINIZIONI, FINALITÀ E NATURA DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, anche se non utilizzati.
2. Si intendono per:
 - 2.1. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - 2.2. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
 - 2.3. *pertinenze*, le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione, purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale.
 - 2.4. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
 - 2.5. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano in alcun caso, l'esonero o la riduzione della Tassa.
4. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
5. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Capurso in relazione agli immobili che insistono,

interamente o prevalentemente, sul suo territorio e soggetti allo stesso tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Il soggetto attivo, come identificato al comma precedente, ha competenza sull'accertamento, riscossione, sanzioni, interessi, rimborsi e contenzioso, relativamente a qualsiasi immobile soggetto al tributo.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo 2. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda anagrafica della famiglia o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 33, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il possessore o detentore.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei in forza di contratti di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. Sono escluse dai criteri di cui al periodo precedente:
 - a) le occupazioni infrannuali aventi per oggetto l'occupazione di locali ed aree di durata complessiva superiore a sei mesi (es.: inizio occupazione: settembre 2019; fine occupazione: aprile 2020);
 - b) le occupazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, sorte in forza di contratti di durata superiore.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 5 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti speciali non pericolosi provenienti anche da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 i rifiuti derivanti da:
- a) attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - b) attività di demolizione, costruzione, scavo e simili;
 - c) lavorazioni industriali;
 - d) lavorazioni artigianali;
 - e) attività commerciali;
 - f) attività di servizio;
 - g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, ivi compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione, depurazione e da altri trattamenti delle acque reflue, nonché le polveri prodotte da attività di abbattimento di fumi;
 - h) attività sanitarie.

ARTICOLO 6 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. A mente del D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani, sia ai fini dell'applicazione della TARI che ai fini della gestione dei rifiuti urbani, ritenendosi superata ogni eventuale altra norma regolamentare in contrasto con la presente disposizione, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" al presente regolamento, provenienti anche da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 2.000 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'effettiva superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, indichi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33 dalle utenze che ritengano di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.

ARTICOLO 7 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle regolate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.

CAPO II° – ESCLUSIONI

ARTICOLO 8

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree sotto elencate che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero che non possono produrre rifiuti in considerazione di obiettive condizioni di non utilizzabilità:
 - a) le superfici destinate all'esercizio delle sole attività sportive, fermo restando l'assoggettamento di tutte le altre superfici operative destinate ad usi secondari diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non é compatibile o non si abbia di regola e di fatto la presenza umana;
 - d) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data d'inizio lavori alla data di fine lavori o, se antecedente, di inizio dell'occupazione;
 - f) le unità immobiliari inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzate secondo le previsioni di cui al successivo comma 5, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o in abbandono, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
 - h) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite in via esclusiva alla manovra, movimentazione di automezzi, transito ovvero parcheggio gratuito dei veicoli;
 - i) le aree scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, culturali ovvero promozionali del territorio comunale, patrocinate dal Comune;
 - l) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile ovvero le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dall'impianto di lavaggio.
2. Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
 - b) le aree scoperte comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti, se non oggettivamente rilevabili, devono essere indicate, a pena della perdita del beneficio dell'esclusione, nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 33 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione quale, a solo titolo esemplificativo, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ecc.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di

utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo, sarà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. L'inagibilità o l'inabitabilità di cui al comma 1 lettera f) è accertata dall'Ufficio Tecnico con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità. Con l'ausilio degli uffici comunali preposti, l'Ufficio Tributi si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata e, in caso di dichiarazione mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Ai fini della esclusione TARI, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 6/6/2001 n. 380. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del richiamato DPR n. 380/2001 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. A mero titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle finiture del fabbricato o dei requisiti minimi igienico-sanitari (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria: acqua, fogna ecc.).

L'immobile che non presenti le caratteristiche di degrado strutturale appena richiamate non può essere considerato inagibile o inabitabile e non può beneficiare dell'esenzione TARI. Qualunque utilizzo, anche parziale, delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili, rende inapplicabile la riduzione della base imponibile

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8.

CAPO III° – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE TASSABILE

ARTICOLO 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 o della TARES di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
3. La superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili può essere desunta, in alternativa al rilievo diretto, dalla planimetria catastale ovvero da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
4. Per le sole unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, nella misura dell'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n. 138. A seguito dell'entrata in vigore del predetto criterio e del recepimento da parte del Comune delle nuove superfici assoggettabili alla tassa, si provvederà ad apposita comunicazione ai relativi soggetti passivi, ovvero se ne consentirà la conoscenza, anche telematicamente, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27/7/2000 n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta, a regime, quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quelle parti con altezza inferiore m. 1,50.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario si arrotonda al metro quadrato inferiore.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina sovrastante gli erogatori ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Non sono considerate superfici tassabili:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 11

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 7, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non si tiene conto, altresì, delle superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2 del medesimo articolo 6
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, altresì, di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione in via esclusiva di rifiuti speciali, la detassazione si applica anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività generatrice di rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività generatrice di rifiuti speciali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo da cui derivano i rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione le aree ed i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito o lo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o merci non correlati al processo produttivo da cui derivano i rifiuti speciali, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione in via esclusiva di rifiuti speciali non assimilati.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati e di rifiuti urbani, la delimitazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 20%:
 - a) laboratori fotografici e di eliografie;
 - b) tintorie e lavanderie;
 - c) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetreria;
 - d) officine meccaniche di autoveicoli, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie e simili;
 - e) laboratori di falegnameria ed ebanisteria;
 - f) laboratori di ceramiche e smalterie;
 - g) studi medici e dentistici, veterinari, odontotecnici, laboratori di analisi e radiologia;
 - h) officine di carpenteria metallica, officine per la produzione di materiale ferroso, alluminio o acciaio;
 - i) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi;
 - l) stabilimenti di lavorazione di frutta, verdura e ortaggi ai fini della commercializzazione;
 - m) laboratori di pellicceria e lana;
 - n) altre attività economiche non elencate nei precedenti punti e comunque soggette, non occasionalmente, a smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
5. Per fruire dell'esclusione o abbattimento di cui ai commi precedenti, a pena di perdita dei relativi benefici, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui al successivo articolo 33 la specifica attività svolta, nonché, attraverso apposita planimetria, le superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuti (*urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ecc.*) distintamente per codice CER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non devono essere conferiti al pubblico servizio. La responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane esclusivamente in capo al produttore. Nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, si applicano le pene di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

CAPO IV° – TARIFFE

ARTICOLO 12 COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, nonché i costi amministrativi relativi alla gestione del servizio rifiuti e delle attività di accertamento e riscossione, nonché quelli di funzionamento dell'ARO/ATO/AGER.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono definiti ogni anno sulla base della Relazione Illustrativa degli interventi previsti per la gestione dei rifiuti urbani ed indicati nel Piano Finanziario di cui al successivo articolo 13, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ARTICOLO 13 PIANO FINANZIARIO

1. Il Piano Finanziario comprende, tra l'altro:
 - a) il costo degli eventuali investimenti necessari;
 - b) le risorse finanziarie necessarie;
 - c) i costi del servizio di raccolta e smaltimento/conferimento dei rifiuti urbani e assimilati compresi i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade;
 - d) gli eventuali costi connessi allo svolgimento del servizio;
 - e) i costi amministrativi relativi alle attività comunali di gestione del servizio rifiuti e di accertamento e riscossione della TARI, nonché i costi di funzionamento dell'ARO-ATO-AGER;
 - f) ogni altro elemento previsto dal “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Rifiuti” (MTR) predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Piano Finanziario comprende, altresì, una Relazione Illustrativa nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) il programma degli eventuali investimenti necessari;
 - d) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - e) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - f) l'indicazione su possibili ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
 - g) ulteriori eventuali altri elementi necessari alla valutazione.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o dilazionato in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale (TEFA) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
4. Il Piano Finanziario e la Relazione Illustrativa sono approvati con deliberazione del Consiglio

Comunale da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione ed approvazione del Piano Finanziario e della Relazione Illustrativa finalizzati alla conseguente approvazione della tariffa TARI.

ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è stabilita, sulla base del Piano Finanziario di cui al precedente articolo 13, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa della TARI, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della Direttiva n. 2008/98/CE del 19/11/2008 emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, è commisurata tenendo conto dei seguenti criteri alternativi:
 - a) i criteri e metodologie determinati con il DPR 27/4/1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato);
 - b) nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è consentita l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ed è altresì possibile non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
 - c) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti. In tal caso, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, la tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al precedente comma 2, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa e l'intero Piano Finanziario deliberati per l'anno precedente.
5. Resta ferma la facoltà di modificare la tariffa della TARI entro il termine previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.

ARTICOLO 15 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e pertanto è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare alle componenti fisse del costo dell'eventuale appalto di servizi ed agli eventuali investimenti per opere e relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle eventuali componenti variabili del costo dell'eventuale appalto, ai costi per il conferimento e smaltimento dei rifiuti e all'entità dei costi variabili di gestione.

2. La tariffa è articolata nelle categorie di “utenza domestica” e di “utenza non domestica”. La tariffa per utenza domestica è suddivisa in categorie in relazione al numero degli occupanti. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, facendo riferimento alle tabelle 3.a e 3.b del DPR n. 158/1999 nell’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui al precedente articolo 14, comma 3, lettere a) e b), o facendo riferimento alle categorie di cui all’allegato “B” del presente regolamento nell’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui al precedente articolo 14, comma 3, lettera c).
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ARTICOLO 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie degli immobili le relative tariffe per unità di superficie, eventualmente paramtrate al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenendo conto della quota fissa del costo del servizio attribuita alle utenze domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata tenendo conto del numero complessivo delle medesime utenze in relazione al numero degli occupanti, in considerazione della quota variabile del costo del servizio attribuita alle utenze domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
3. I coefficienti rilevanti nella determinazione delle tariffe sono stabiliti con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alla composizione dei nuclei familiari risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 658, delle Legge n. 147/2013, è assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze in misura pari al 40% del risparmio sul costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, risultante a consuntivo nell’anno precedente.
5. Per le unità immobiliari ad uso domestico dichiarate come “non utilizzate”, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere anche valore nullo (pari a zero).
6. La circostanza del non utilizzo per le unità immobiliari ad uso domestico di cui al comma precedente, è comprovata dall’assenza di arredi, beni mobili o suppellettili e di utenze attive per l’erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, telefonia.
7. Ai fini della determinazione unitaria dell’utenza domestica, le superfici che costituiscono pertinenza si sommano a quella dell’unità immobiliare abitativa principale.

ARTICOLO 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di occupanti.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se

dimoranti altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, parenti, ecc...); in tali ipotesi le variazioni del numero dei componenti avvenute in corso d'anno devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 33.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente dimoranti altrove (per motivi di studio, lavoro, ecc.), per un periodo inferiore a 6 mesi.
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune, con diversa dimora abituale per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, purché adeguatamente documentata, sono esclusi ai fini del computo del numero dei componenti e della determinazione della tariffa qualora:
 - a) svolgano attività di studio, lavoro, ecc;
 - b) siano lungodegenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.

Tali situazioni, così come il loro venir meno, devono essere dichiarate a cura del soggetto passivo entro il termine di cui al successivo articolo 33.

5. Per le utenze domestiche relative a unità abitative possedute, occupate o detenute da:
 - persone fisiche che hanno la residenza fuori del territorio comunale;
 - persone fisiche residenti, per le abitazioni tenute a disposizione;
 - persone fisiche residenti all'estero (iscritti AIRE);
 - soggetti diversi dalle persone fisiche, per le abitazioni occupate o detenute da non residenti,il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un occupante su base annua, senza applicazione di eventuali benefici agevolativi, ferma restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emergente.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non sono destinati ad attività economiche e che non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative, si considerano possedute/detenute da un numero di componenti pari a 1 (uno). Per le suddette unità immobiliari, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, saranno determinati specifici coefficienti per la quota fissa e per la quota variabile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari residenti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le relative tariffe per unità di superficie, eventualmente differenziate per tipologia di attività svolta sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, tenendo conto della quota fissa del costo del servizio attribuita alle utenze non domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, tenendo conto della quota variabile del costo del servizio attribuita alle utenze non domestiche come prevista dal Piano Finanziario.
3. Per le unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte

del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere valore nullo (pari a zero).

4. I coefficienti rilevanti nella determinazione delle tariffe sono stabiliti, per ogni tipologia di attività, con la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alle occupazioni per utenze non domestiche risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.

ARTICOLO 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportate nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie dichiarate dal soggetto passivo facendo riferimento a quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali ed aree occupati per attività non comprese espressamente in una specifica categoria sono associati alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo dell'uso a cui sono destinati e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici del medesimo compendio immobiliare adibite all'attività economica, anche se presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie destinata a vendita, esposizione, deposito, ufficio, lavorazione, ecc.).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; nel caso in cui non sia possibile definire tale superficie, la stessa è convenzionalmente stabilita in mq. 20.

ARTICOLO 20

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. In aderenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 e in considerazione del collegamento della TARI all'erogazione e fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'obbligazione tributaria nascente al verificarsi del presupposto della tassa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili soggetti a TARI e sussiste fino al giorno di cessazione. La tassa è, pertanto, dovuta dai soggetti di cui all'articolo 4 per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale si realizza il presupposto di cui all'articolo 2.
2. Nei confronti del detentore, la cessazione dell'obbligazione decorre dalla data in cui cessa la detenzione, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza di tempestiva dichiarazione, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il soggetto passivo non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione, ovvero che la tassa sia stata assolta da eventuale altro soggetto passivo subentrante a seguito di denuncia o accertamento d'ufficio.

3. Le variazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno, in particolare nel numero dei componenti del nucleo familiare, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa dovuta producono effetti dal momento di effettiva variazione degli elementi rilevanti. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa dovuta, a condizione che le circostanze rilevanti siano tempestivamente dichiarate entro il termine di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. I versamenti dovuti per le variazioni in aumento della tassa, dovranno essere eseguiti entro la scadenza immediatamente successiva alla variazione intervenuta; in caso di variazioni in diminuzione della tassa, l'ufficio procede, di norma, entro lo stesso termine.

ARTICOLO 21

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito dalla Legge 28/2/2008 n. 31.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ARTICOLO 22

TASSA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche in forma ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività (sia per la quota fissa che per la quota variabile), maggiorata di una percentuale del 50% e commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ai giorni di occupazione.
3. Nel caso di occupazione o detenzione di durata pari o superiore a 183 giorni nell'anno solare è applicata comunque la tariffa annuale della tassa.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività nella classificazione contenuta nell'allegato "B" del presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa sull'Occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), ovvero per il canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019 n. 160 a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, con possibilità di accertamento unico delle violazioni in unico atto, qualora commesse per la stessa fattispecie.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 28 (Riduzioni per il riciclo), 29 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) e 31 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni – coperture contabili). Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 e per le utenze non domestiche di cui agli articoli 26 (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive) e 27 (Riduzioni per le utenze non domestiche finalizzate alla promozione di politiche solidaristiche e ambientali).

7. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quelli addetti alla relativa vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale, compreso il tributo provinciale di cui al successivo articolo 23.

ARTICOLO 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione provinciale sull'importo della tassa comunale, alle sole superfici dei locali ed aree assoggettabili alla TARI.
3. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione e rendicontazione del TEFA, è prevista una compartecipazione a carico dell'Amministrazione provinciale pari allo 0,30% delle somme riscosse a tale titolo, trattenuta direttamente sulle somme da riversare periodicamente.

CAPO V° – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni è ridotta sia per la quota fissa che per la quota variabile:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:
 1. nella misura del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché l'utilizzo sia di durata complessiva non superiore a quattro mesi all'anno;
 2. nella misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:
 3. nella misura del 30% per la sola abitazione principale occupata da nuclei familiari che siano composti esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta per il quale è richiesta la riduzione e che siano titolari di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa, per i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore a € 12.000,00;
 4. nella misura rispettivamente del 50%, ovvero del 30%, ovvero del 10%, per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore rispettivamente:
 - a € 3.000,00 e, contestualmente, che il nucleo familiare non risulti beneficiario del Reddito di Cittadinanza di cui al Capo I° del D.L. 28/01/2019 n. 4 convertito dalla Legge 28/03/2019 n. 26 (riduzione 50%);
 - ovvero a € 5.500,00 (riduzione 30%);
 - ovvero a € 7.000,00 e, contestualmente, che l'abitazione principale abbia una superficie complessiva (comprensiva di eventuali pertinenze) non superiore a 100 metri quadrati (riduzione 10%);
 5. nella misura del 30% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore a € 12.000,00. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferire al 100% non può essere sostituito da altro documento;
 6. nella misura del 5% per la sola abitazione principale, occupata dai nuclei familiari che effettuano in modo continuativo il compostaggio dei propri scarti organici, direttamente presso le rispettive abitazioni, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante l'utilizzo delle apposite compostiere domestiche distribuite dal Comune, ovvero dalla ditta appaltatrice del servizio comunale di igiene urbana.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 non sono cumulabili tra loro; la riduzione di cui al precedente punto 6 è cumulabile con tutte le altre riduzioni, comunque nei limiti di cui al

successivo articolo 31, comma 1.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio. Unicamente per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), punto 3, l'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta che dovrà contenere espressamente anche la dichiarazione circa il possesso di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale, ed esplica effetti anche per gli anni successivi e sino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso trattamento ai fini del riconoscimento delle riduzioni della TARI. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a), punti 1 e 2 e lettera b), punti 4, 5 e 6, l'obbligo dichiarativo sussiste annualmente, entro lo stesso termine del 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio. Al fine di consentire l'effettuazione degli opportuni controlli, resta impregiudicata la facoltà dell'ufficio tributi di richiedere ulteriori e più aggiornati documenti.
3. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito dalla Legge 23/5/2014 n. 80, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa unità non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo. In tal caso non si applica la riduzione di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 2.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 25

ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali richiesti con apposita domanda e messi in atto dal Servizio Sociale Professionale Comunale ai sensi degli articoli 10, 18, 19 e 21 del regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03/05/2016, è concessa l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione alla sola abitazione principale e relative pertinenze.
2. L'esenzione è disposta sulla base di apposita comunicazione, fornita dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di messa in atto degli interventi socio-assistenziali e viene concessa per lo stesso anno d'imposta dell'intervento.

ARTICOLO 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La TARI è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:
 1. nella misura del 20%, per i locali (diversi dalle abitazioni) e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a quattro mesi nell'anno solare; la predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo per l'esercizio dell'attività rilasciati dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:
 2. nella misura del 20% per i locali adibiti ad attività commerciali e artigianali, ricadenti in

zone interdette totalmente al traffico veicolare con apposita ordinanza dirigenziale di divieto di transito emanata a causa di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di durata prevista superiore a tre mesi; tale beneficio spetta limitatamente alla durata ed alle zone individuate dall'ordinanza di interdizione al traffico veicolare.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate, a pena di perdita del beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al successivo articolo 33. Per la sola ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 1, l'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta ed esplica effetti anche per gli anni successivi.
3. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del precedente articolo 24.

ARTICOLO 27

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI POLITICHE SOLIDARISTICHE E AMBIENTALI

1. La TARI è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile nella misura del 10% per le seguenti utenze non domestiche adibite a:
 - a) Attività commerciali, industriali, e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, donano le loro eccedenze alimentari ritirate dalla vendita direttamente in favore di soggetti formalmente costituiti con qualifica di ONLUS o Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Enti Caritatevoli operanti sul territorio del Comune di Capurso ed attive nel settore dei servizi alla persona, e che a loro volta utilizzano tali beni per soddisfare le esigenze alimentari di persone indigenti o in condizioni di maggiore bisogno. Al fine di poter accedere alla riduzione di cui alla presente lettera l'utente deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di perdita del beneficio, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei soggetti donatori ai quali tali eccedenze alimentari sono state donate nel corso dell'anno precedente e delle relative quantità, nonché le attestazioni rese dai soggetti donatori in ordine alle quantità di beni ricevuti ed alla loro qualifica di ONLUS/APS/Ente Caritatevole. La riduzione non è riconosciuta ove la quantità di beni alimentari che sono stati donati nel corso dell'anno precedente risulti complessivamente inferiore a 500 chilogrammi. La stessa riduzione è riconosciuta anche in favore delle ONLUS/APS/Enti Caritatevoli risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti donatori.
 - b) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso le quali si adottano politiche di riduzione dei rifiuti in plastica. La stessa riduzione è applicata anche nei confronti delle associazioni operanti sul territorio comunale che, nell'esercizio delle proprie attività sociali ed in occasione delle iniziative e manifestazioni dalle stesse organizzate, adottano politiche di riduzione dei rifiuti in plastica. La riduzione di cui alla presente lettera è applicata a condizione che, nell'esercizio delle suddette attività e nello svolgimento delle suddette iniziative e manifestazioni, siano utilizzate stoviglie e/o posate compostabili e comunque biodegradabili al 100%, prodotte in materiale del tipo "bio-plastica" o "mater-bi" o equivalenti e riportanti il marchio "Eco-Label" o altri marchi equivalenti attestanti il carattere compostabile/biodegradabile delle stoviglie e/o posate stesse. Al fine di poter accedere alla riduzione di cui alla presente lettera l'utente deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di perdita del beneficio, apposita istanza corredata di copia delle fatture attestanti l'acquisto nel corso dell'anno precedente di stoviglie e/o posate con le caratteristiche innanzi citate, in numero complessivo non inferiore a 10.000 pezzi.

ARTICOLO 28

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".
2. Le utenze non domestiche per le quali sia dimostrato l'avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente tramite soggetti autorizzati ovvero tramite il pubblico servizio, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI, determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
3. Nel caso di avvio al riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, la TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di riciclo, a ciò abilitata.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati direttamente al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti, come segue:
 - a. fino al 15% di riciclo - nessuna riduzione;
 - b. dal 15% al 50% di riciclo - 5% di riduzione sulla parte variabile della tariffa;
 - c. oltre il 50% - 10% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Si considera come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Al fine del calcolo della riduzione per riciclo di cui ai commi 3 e 4, i titolari delle utenze non domestiche che hanno avviato il rifiuto a riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 4, ultimo periodo. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l'infedeltà della dichiarazione resa, e ad inoltrare denuncia alle autorità competenti per la dichiarazione sostitutiva mendace.
6. Anche nel caso di avvio al riciclo tramite il pubblico servizio, la TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, con le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8.
7. L'accesso al beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto in favore delle utenze non domestiche che conferiscano in via esclusiva al pubblico servizio i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani in particolari quantità (*a tal fine, per ciascuna singola utenza, rilevano esclusivamente non meno di 20 ritiri annui, ognuno non inferiore a una tonnellata per tipologia di rifiuto riciclabile*) e mediante appositi contenitori idonei per il trasporto (*c.d. cassoni*). L'avvio al riciclo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo della ditta appaltatrice del pubblico servizio di

raccolta, trasporto e conferimento RSU ed assimilati del Comune di Capurso. La riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti, come segue:

- a. fino al 15% di riciclo - nessuna riduzione
- b. dal 15% al 50% di riciclo - 40% di riduzione sulla parte variabile della tariffa;
- c. oltre il 50% di riciclo - 60% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Si considera come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

8. Al fine del calcolo della riduzione per riciclo di cui al comma 6, i titolari delle utenze non domestiche che hanno avviato il rifiuto a riciclo tramite il pubblico servizio, sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, per ciascun ritiro, la quantità e la data di conferimento dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale, determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 7, ultimo periodo.
9. Le riduzioni indicate nel presente articolo sono calcolate a consuntivo, con compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

ARTICOLO 29

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle zone dove non è effettuata la raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 33.
3. La TARI è ridotta alla misura del 20% nei periodi di assoluto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 30

MODALITA' PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, le esenzioni e le riduzioni della TARI sono concesse se debitamente dichiarate all'ufficio tributi, a pena di decadenza dal beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 33, corredata della documentazione richiesta dallo stesso ufficio. Le agevolazioni, ove spettanti, sono riconosciute a condizione che il richiedente non risulti inadempiente all'obbligo di pagamento della TARI in relazione ad anni d'imposta precedenti. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dalla data del verificarsi della condizione legittimante l'agevolazione.
2. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, le esenzioni e riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi e fino a quando persistono le condizioni richieste, con l'obbligo per il contribuente di comunicare ogni sopravvenuta variazione.

3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o l'esenzione accordata, anche mediante l'invito a presentare documentazione integrativa, ovvero mediante richiesta ad Enti di ulteriori informazioni.
4. Esclusivamente in presenza di gravi calamità naturali, ambientali o sanitarie e limitatamente a situazioni particolari adeguatamente motivate, il Consiglio Comunale, in via del tutto eccezionale, può stabilire ulteriori benefici salvaguardando comunque gli equilibri di bilancio. A tali benefici non si applica il comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 31

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – COPERTURE CONTABILI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera singolarmente sull'importo iniziale dovuto, fino ad un massimo complessivo del 60%, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articolo 24, comma 3 e articolo 29, comma 3.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lett. b), all'articolo 25, all'articolo 26, comma 1, lett. b) ed all'articolo 27 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dal gettito della TARI.

ARTICOLO 32

INCENTIVI AL CONFERIMENTO PRESSO IL PUNTO ECOLOGICO COMUNALE

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune incentiva le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani mediante il conferimento presso il Punto Ecologico Comunale o Centro Comunale di Raccolta, riconoscendo loro una premialità in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, nello schema del bilancio di previsione, l'importo complessivo da destinare alla premialità.
2. Si applica la disciplina prevista dal regolamento per la gestione e il funzionamento del Punto Ecologico Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/5/2014.

CAPO VI° – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA

ARTICOLO 33 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:
 - a) l'inizio, le variazioni o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione;
 - b) la sussistenza, le modifiche o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati: dal soggetto che ne gestisce i servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti o detentori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. La dichiarazione di inizio o di cessazione del possesso, occupazione o detenzione e le dichiarazioni di variazione influenti sull'ammontare della tassa dovuta devono essere presentate al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune.
6. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione o cessazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero delle persone occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se disponibile, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni;
 - g) l'eventuale indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, di posta

elettronica certificata (PEC).

8. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale e descrizione dell'attività principale svolta);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) l'eventuale indicazione delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e delle superfici escluse;
 - f) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni;
 - g) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
9. Sono considerate facoltative le indicazioni di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico a cui far pervenire le informazioni tributarie sommarie riguardanti il contribuente. Qualora venga indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è attribuito d'ufficio l'accesso alla consultazione telematica delle risultanze comunali della propria posizione tributaria, ove tale servizio sia attivato dall'Ente.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegazione del proprio documento d'identità in corso di validità, è presentata direttamente agli uffici comunali, o spedita tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). In caso di spedizione fa fede la data di invio.
11. Qualora il Comune attivi un proprio sistema di presentazione telematica, il contribuente può presentare la propria dichiarazione attraverso tale sistema, entro i termini di cui al precedente comma 5, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.
12. Gli uffici comunali, in occasione della presentazione di richieste di residenza o di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il richiedente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
13. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano valide, in quanto compatibili, le dichiarazioni presentate in relazione ai previgenti regimi di prelievo relativi alla gestione dei rifiuti: Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.

ARTICOLO 34 COMUNICAZIONI TRA UFFICI COMUNALI

1. Tutti gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, copia:
 - a) delle concessioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

ARTICOLO 35 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti divenuti definitivi entro l'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo in tre rate aventi scadenza, di norma, al 31 Maggio, 31 Agosto e 2 Dicembre dell'anno cui la tassa si riferisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.
2. Per le nuove o maggiori obbligazioni tributarie intervenute in corso d'anno, ovvero per le minori obbligazioni tributarie intervenute in corso d'anno, queste devono essere regolate, di norma, in aumento o diminuzione della tassa precedentemente quantificata, alla scadenza immediatamente successiva al determinarsi dell'evento.
3. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportino riduzioni della tassa dovuta potranno essere considerate con la TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, appositi avvisi di pagamento contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della tassa secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti divenuti definitivi; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso canali telematici riservati, per la consultazione da parte del singolo contribuente.
5. La TARI è versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24 riportante i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 37/E del 27/5/2013 dell'Agenzia delle Entrate e ridenominati con Risoluzione n. 45/E del 24/4/2014 della stessa Agenzia delle Entrate), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento di cui al precedente comma 4, è inviato, anche a mezzo posta raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi equivalenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, l'avviso di accertamento assume il carattere di atto esecutivo con applicazione delle sanzioni per omesso o insufficiente pagamento di cui al successivo articolo 38, comma 1.1, degli interessi di mora e degli oneri di notifica e di riscossione e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle ulteriori spese di legge.
7. Per le ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti in favore di enti diversi dal Comune di Capurso, si applicano i commi da 722 a 726 della Legge 27/12/2013 n. 147.

CAPO VII° – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147, con apposita delibera la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

ARTICOLO 37

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e di riscossione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, l'avviso di accertamento assume il carattere di atto esecutivo con applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 38, degli interessi di mora e degli oneri di notifica e di riscossione e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle ulteriori spese di legge.
2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) dell'intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472;
 - f) dell'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, l'avviso di accertamento assume il carattere di atto esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con aggravio delle ulteriori spese di legge;
 - g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo individuato ai sensi del precedente articolo 36. Quando gli avvisi di accertamento siano prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a mente dell'articolo 1, comma 87, della legge

28/12/1995 n. 549.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della Legge 27/12/2013 n. 147, il funzionario responsabile, ai fini dell'accertamento e della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti indicandone il motivo, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti di singoli contribuenti a uffici pubblici ed enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti, disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla TARI mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
8. Le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.
9. Tutti gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere, a richiesta dell'ufficio tributi, copia di eventuali provvedimenti o documenti utili all'attività di controllo.

ARTICOLO 38 SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 695 a 699, della Legge 27/12/2013 n. 147:
 - 1.1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 (30% dell'importo non versato).
 - 1.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - 1.3. In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - 1.4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La stessa sanzione si applica in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti di cui al precedente articolo 37, comma 6.
2. Le sanzioni previste ai precedenti punti 1.2, 1.3 e 1.4 per l'omessa o per l'infedele dichiarazione ovvero per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente col pagamento del tributo, degli interessi, delle spese, e della stessa sanzione in misura ridotta.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata mediante la notificazione di apposito avviso di accertamento, nelle misure indicate nel vigente regolamento comunale relativo alle modalità di esercizio del ravvedimento in materia di tributi comunali.
4. La constatazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo con irrogazione della relativa sanzione deve avvenire da parte del Comune, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione stessa è commessa.

5. La sanzione per l'omesso o parziale versamento non si applica quando il versamento dovuto al Comune di Capurso sia stato tempestivamente eseguito in favore di Ente diverso, a condizione che il contribuente si attivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 722 e 727, della Legge 27/12/2013 n. 147.
6. Si applica la disciplina prevista in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.

ARTICOLO 39

CONTENZIOSO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ISTITUTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato in base ai criteri e principi dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
3. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste da specifici regolamenti comunali, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997 e dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

ARTICOLO 40

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni, interessi e spese in applicazione dei precedenti articoli 35, comma 6, 37 e 38, se non versate entro il termine ultimo per la presentazione del ricorso, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o di rateizzazione, sono rimosse coattivamente mediante una delle forme a tale scopo previste dal vigente ordinamento.
2. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804 della Legge n. 160/2019 e del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

ARTICOLO 41

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme indebitamente versate deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, ove dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo previste dal precedente articolo 38, comma 7, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a suo credito con quelle a suo debito, relativamente alla TARI. Ai fini

dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il pagamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione dandone comunicazione al contribuente.

ARTICOLO 42 IMPORTI MINIMI

1. La TARI non è versata qualora essa sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria annua.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, e in riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al rimborso quando l'ammontare del tributo da recuperare o da rimborsare sia inferiore ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ove il recupero derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 43 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, ed in funzione del potenziamento dell'attività di controllo dell'evasione sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa a ciò dedicata, una percentuale del maggior gettito TARI accertato e riscosso nell'esercizio precedente è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi ivi compresa l'erogazione di compensi incentivanti in favore del personale addetto allo stesso ufficio, secondo la disciplina a tal fine sancita da apposito regolamento comunale
2. La Giunta Comunale delibera la percentuale del gettito da destinare agli scopi di cui al precedente comma 1, entro il limite del 5% a valere sul maggior gettito effettivamente riscosso nell'anno precedente a seguito delle attività di accertamento e controllo sulla TARI.

ARTICOLO 44 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia di ordinamento tributario locale non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Relativamente alle annualità pregresse, resta comunque ferma l'applicazione di tutte le norme di legge e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 2014, e della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641 e ss., della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche di legge che eventualmente interverranno nel corso della sua validità.

ARTICOLO 45 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020; dalla stessa data perdono efficacia tutte le norme regolamentari con esse in contrasto.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Sostanze non pericolose assimilate ai rifiuti urbani di cui all’articolo 6, comma 1

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 15, comma 2.

Per l’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di determinazione della tariffa indicati all’articolo 14, comma 3, lettere a) e b), le categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 15, comma 2, sono quelle indicate nelle tabelle 3.a e 3.b del DPR 27/04/1999 n. 158.

Per l’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di determinazione della tariffa indicati all’articolo 14, comma 3, lettera c), le categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 15, comma 2, sono le seguenti:

1. Sedi di associazioni, sedi di circoli, caserme, luoghi di culto;
2. Autorimesse, depositi, esposizioni;
3. Cinematografi, teatri;
4. Studi professionali, uffici, agenzie, agenti di commercio, promotori finanziari, CAF e patronati, impianti sportivi, palestre;
5. Attività commerciali di generi non alimentari
6. Attività artigianali, industriali, capannoni di produzione e/o vendita;
7. Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie;
8. Distributori di carburanti;
9. Banche e istituti di credito;
10. Alberghi, pensioni, bed & breakfast, affitta-camere;
11. Case di cura e riposo;
12. Sale da ballo, discoteche, night club, sale da gioco, biliardo, scommesse e lotterie;
13. Banchi di mercato di beni durevoli;
14. Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, yougurterie;
15. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
16. Banchi di mercato di generi alimentari;
17. Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Claudia Nitti

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 02/07/2020 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall' eseguita pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Capurso, 02/07/2020

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena